

Numero della proposta

122

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 139/.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 6 Feb. 1867
dal Ministro Dr. Grazio Giansiglio

O G G E T T O

Relatore *Carlo Giudiceandrea*

Approvata nella tornata del 16 Feb. 1867

V° 122

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA V OTTOSSETIMA

N° 122

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti
M.R.

nella tornata del 6 dicembre 1867

Proroga dei termini per le nuove istanze ipotecarie ordinata dal primo capoverso dell'articolo 38 del R. decreto del 30 novembre 1865, e abrogazione del secondo capoverso dello stesso articolo 38.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

a 11. Ottobre 1867

Approvata la Legge nella tornata del 11 ottobre 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Uff. 6
1. Acciari	1. Acciari
2. Andronico	7. Mancini
3. Bazzanti	8. Cagliari
4. Caravita	9. Guglielmo
5. Cerrato	

CONSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Chiaro
Segretario Castagnola
Relatore Colombo

PRESENTATA LA RELAZIONE

a 12 ottobre 1867

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore 8.00 del 11 Ottobre 1867 nel

Alle ore 10.00 del 11 Ottobre 1867 nel

Alle ore del nel

DOCUMENTI

relativi alla proposta di legge comunicati alla Commissione.

Atto d'Ufficio.

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

Teffano Cocca

B

Giacomo Solano

Gaetano Vergote

Alfonso Brilla

Vincenzo Florio

Franzico Vigliarolo

Prospero Albano

Giuseppe Scipione

Ferdinando Lito

Pasquale Beltrami

Nicola Montella

Gaetano d'Avog

Raffaele Taglieri

Giuseppe Testimmo

Federico Mattozzi

Ettico Mannara

Stanislao Gruia

Luigi Mazzacalle

Luigi Feloni

Alfonso Trani

Luigi del Gizzo

Raffaele Mucedozzoff
Giovanni Mangano
Giuseppe Cicali della Punta
Carlo Milani avv.
Francesco Sappiotti
Antonio Vespriani
Pietro Lattanzio
Gennaro Freyre
Camillo Nigrelli
Tommaso Famiglietti
Antonino Famiglietti
Ufficio Postuale
Barone Moncada
Felice Fratini
Luigi Cardillo & Gabriele
Francesco Frano
Giuseppe Maric
Fraud. Aut. de Palazzo
Cant. Lattanzio
Vincenzo Lattanzio
Luigi Napoducco
Benedetto Savoretti
Gregorio Mergo
Gennaro dell'Avignano
Eustachio Gagliano

La quale è stata -
Giuseppe Lanza ¹⁷²
Francesco Bonarri ¹⁷³
Giovanni Battista ¹⁷⁴

39)

Giovanni Goria

Francesco Morey

Giuseppe Maggiore

Giuseppe Costronez

Luigi Ruffo

(omonimo Ruffo)

Alfonso Minniti

Pietro Mananis

Eugenio Serio

Luigi de Simone

Francesco Petusa

Nicola Prefumo

Giovanni Squatriti

Biagio Tonio

Goffredo Legitimo

Alfredo Paschini

Emanuele Molay

Pierto Maglietta

Francesco Antonio Leone

Nicola Gorella

Aldo Ferrara

Giacomo Guidi

Carlo La Pergola

Francesco Paolo Cavalli

Francesco d'Amore

Francesco Gabamonti

Franco Campanella

Galegarelli

Giuseppe Giannelli

Cav. En. D'Erico

Eduardo Buffay

Fernando Sciviero

Luigi Attimisio

Pierino Morenaro

Rosedentare Gaglietti

Luigi Longo

François Lemoine

Santos de Lucy

Giovanni Morisi

Nicolò Marras

Giuseppe Agostino

Tito Roli

Maria Bartolini

Giovanni Porteletti
Raffaele Pirotti
Giacomo Ferri
Ferdinando Sartori
Francesco Marzetti
Francesco De Turas
Domenico Maggi
Alessandro
Giovanni Scapigli
Avv. Tommaso Fortunato
Antonio Paolo Basso
Francesco Giacchino
Antonio Diletti
Francesco
Amato
Enrico Di Martino
Michele Caresan
Nicola Gudagni
Andrea Gallo
Avv. Giovanni Battista Mastromatteo
Gaetano Danzi avv.
Girolamo Grimaldi avv.

Carlo Gavini

~~Luigi Sartori~~

Giovanni Giuris

Eugenio Longetta

Pietro Giuseppe Ricci

François D'Amato

Gustavo Taffo

Avv. Antonio Cotti

Sigaro Lombardo

Vincenzo Barbabianco

Gustavo Mezzaluna

Federico Carboachiz

Adolfo Capri

Giuseppina Giambattista

Vincenzo Brancucci

Girolamo Giudice

Carmine Mafate

Francesco Palumbo farmacista

F. L. - Regg. Ufficio

Ferrante de' Ponzani

François Branc

Emilio De Bolognesi

Vincenzo Jolli

40.

Antonio Corradi

Giuseppe Galli

Tommaso Rizzo

Alfonso Brizio

Ferdinando Trivino

Luca Provenzano

Rev. Carlo Sacchi

Gaetano Maria Bellotti

Tommaso Tommolo

Francesco Giordano anche nella int. "Le Cognizioni" di cui
c'è un riferimento

Giambattista Marzulli

Giuseppe Barbieri

Tommaso Napoleone Prodi

Pietro Mancuso

Diego Galli

Nicola Sicuteri

Giuseppe De Falguera

Vincenzo Tortorella

Vito Copelli

Francesco Romeo

Edoardo D'Amato

Antonio Petrucci

Bernardo Romano

Alfonso D'Agostino
Comunale Giacelli
Luigi Cufani
Francesco Bettinelli
Francesco Gatti
Giuseppe Giacomo
Giovanni Schiavone
Francesco Pellegrini
Michele Sorrentino
Domenico Monia
Domenico Pagliano
Francesco Pastore
Francesco Panduglia
Carlo Soraldo
Roberto Marzocca
Vincenzo Palermo
M. Alfonso Signatelli
Gennaro S'Immarco
Giuseppe Bettarini
Giovanni Palombini
Francesco Scalfaro
Carlo Magliano
Natale Gatto

Luigi Turin

Bonifacio Belgañ

Eman. Origo

Filippo Saverio -

Ludovico Cattalupo per le vicende delle mogli

Antonio Biagi

Filippo Randorini

Ferraro D'Errico

Biagio Gotticelli

Omero De Mattia

Rafale de Ley

Alfonso Majucci

Enrico Rippa

Luigi Ponzetti

Gio Belladonna

of Manifari

Giacomo Mazzoni

Felice Liverzatti

Giandomenico

Antonio Pedrotti

Scuola Zonno

Avvocato Michele Caviglione
avrto Mario Rapone

F. Cipps Milano —

Giovanni Gallozzi

Enzo Frizzoli —

Giuseppe Roberti avvocato

Gabriello Catuccio

Vincenzo Stanislao Maggi

Ferraro Spadolini

Giovanni Curzio

Franesco Minieri —

Giuseppe Barberi

Gio. Battista Sodano

Tommaso Bartolotto di Affalico

Franz Melchiori

Raffaele Parone

Giov. Mazzoni

Giov. Camillo Rossi —

Giovanni Salvino

Francesco Villari

Giuseppe Mattiuzzi

Antonio Vittorio

François Lachassagne

Girolamo Scalamandre

François Parrot

Dominic Pichot

Antoine Lormezoff

Wenzel Drayz

Antonio de Poix

Giovanni Pace

Salvatore Magione

Frédéric Gauvin

Salvatore Cesareo

Jean-Baptiste

Auguste Edouard

François Parrot

45

Per adesione alla precedente petizione
Gli Uomini del Tribunale e della Corte d'Appello -

Domenico Donati
Giuseppe Gallo
Nicola Della Pergola
Domenico Mattiuzzi

François Guizot
Giacomo Meyer

Luigi Lamazzé

Gabriele Arvaso
John F. Sommerton
Sir John Franklin
James Clark Ross

John Rae
John Franklin
William Edward Parry
John Ross
John Leopold
Nicola Maldacea

Pietro Turchi
Carlo Simeoni

Adelio Ratti
Giovanni Sartori

~~Manlio Ruberti~~
~~Angeli Giuseppe~~
Ruffo Vincenzo
Antonio Saramandri

Giambattista Cagnano

Orotuka

11,83%



67

67

SESSIONE 1867 N° 122-A
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Chiaves, Sandonini, Ferraris, Panattoni, Corrado,
Melchiorre, Salvoni, Castagnola, Mazzarella**

sul progetto di legge

presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

nella tornata del 16 dicembre 1867

Proroga dei termini per le nuove iscrizioni ipotecarie ordinate dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto del 30 novembre 1865, e abrogazione del secondo capoverso dello stesso articolo 38.

Tornata del 12 dicembre 1867

SIGNORI! — Duplice è lo scopo del disegno di legge presentatovi dal guardasigilli li 6 dicembre 1867, del quale voi riconoscete l'urgenza: la proroga del termine portato dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 e l'abrogazione del secondo capoverso.

Giusta il primo capoverso i privilegi e le ipoteche che, secondo le leggi anteriori all'attuazione del Codice civile italiano, furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado. Questo termine spira col trentuno del volgente dicembre.

Senonché, qualunque sieno le cagioni, che ora non giova l'indagare, si venne a questo: che ben poche sono le nuove iscrizioni accese, nelle quali siansi determinate le somme e specificati gli immobili, e che assai maggiore ed anzi rilevantissima è la quantità di quelle

che ancora deggiono essere prese. Così, a cagion di esempio, alla conservatoria delle ipoteche di Parma li 9 dicembre 1867 erano state specializzate circa tre mila ottocento iscrizioni ipotecarie, ma ben undici mila duecento e forse più erano ancora quelle che attendevano il lavoro della specificazione; colossale e delicato lavoro cui non può compiere l'umana potenza nel giro di venti giorni. Da qui, o signori, una certa agitazione s'è manifestata nel paese, e da tutte parti sorgono reclami ed al Governo ed al Parlamento, appoggiati da moltissimi di voi, onde ottenere una proroga al termine fatale e salvar tanta parte della privata e pur anco della pubblica fortuna da un'irreparabile iattura.

Osservava poi in proposito molto saggiamente il guardasigilli che tra le ipoteche che hanno mestieri di essere specificate quanto agli immobili, vi sono le legali, le quali erano generali secondo il concetto delle leggi anteriori. Ora le legali competono principalmente alle donne maritate per le doti e le altre convenzioni matrimoniali, ai minori od ai corpi morali sui beni dei tutori od amministratori a garanzia dei loro diritti; trattasi pertanto di persone che sono dalla legge reputate incapaci di provvedere esse medesime ai propri interessi e per le quali devono provvedere altre persone, talchè il danno derivante dalla mancanza della nuova iscrizione verrebbe a colpire coloro che la legge vuol maggiormente proteggere o tutelare.

Perciò la Giunta fece buon viso alla proposta ministeriale, ma sembrando troppo angusto il termine d'un semestre per compiere tanta massa di lavoro, vi sostituì quello d'un anno.

Il progetto ministeriale porta inoltre l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 38. Evidenti ne sembrarono i motivi alla vostra Commissione.

Due grandi obbiettivi oppongono a che il medesimo sia mantenuto. Desso invero esorbita dal concetto regolatore d'una legge transitoria e non raggiunge lo scopo cui si prefigge.

Ecceede la portata d'una legge transitoria, la quale non deve avere altra mira se non di regolare il passaggio dall'una all'altra legislazione; non deve quindi deviare dai principii che animano quella seconda legislazione alla quale si vogliono adattare i fatti compiuti sotto l'impero della prima. Ora, secondo gli articoli 1996 e 2006 del Codice italiano, l'obbligo d'iscrivere contro gli eredi od altri aventi causa dal debitore, soltanto si verifica, quando, nel caso d'iscrizione sopra i beni di un defunto o di rinnovazione dell'iscrizione originaria, gli immobili ipotecati appariscono dai libri censuari passati agli eredi od altri aventi causa

dal debitore. È quindi una operazione meramente *accessoria*. Diffatti la stessa non è prescritta tutte le volte che dai libri censuari appare il trasferimento dei beni, ma solo quando questa circostanza sia apparente al tempo or ora indicato. Ma il regio decreto del 30 novembre 1865 converte codesta obbligazione *accessoria* in *principale* e la prescrive pel semplice fatto che al giorno dell'attuazione del nuovo Codice appaia la voltura dei beni dai libri catastali.

Ma cotesto onere gravissimo che s'impone ai creditori non raggiunge lo scopo. Si comprenderebbe la portata della medesima, se ad ogni caso di trasferimento venisse imposta l'obbligazione d'iscrivere nuovamente l'ipoteca contro il terzo possessore, talchè gli stati ipotecari fossero costantemente lo specchio delle voltura censuarie. Allora si potrebbero costringere immediatamente i creditori a cotesta operazione, onde ottenere tosto il risultato anche per le ipoteche anteriori, come s'è fatto per la specialità e pubblicità delle ipoteche, dovendo a periodo fisso syanire tutte le ipoteche generali ed occulte. Ma il Codice civile non volle imporre un peso cotanto esorbitante ai creditori; i moderni legislatori hanno pensato che, nell'interesse generale dei terzi e del credito fondiario, bastasse il rimanere nei limiti prescritti dagli articoli 1996 e 2006. Dal che questa conseguenza: che le iscrizioni ipotecarie non indicheranno mai e poi mai con certezza l'attuale possessore del fondo, mentre per lo spazio di un trentennio, ossia quanto ne scorre dall'accensione alla rinnovazione, il medesimo in caso di trasferimento non dev'essere nelle stesse indicato. Ed allora, mentre si avrà sempre cotesto divario tra le apparenze de' libri censuari e le risultanze delle note ipotecarie, perchè tanta fatica onde regolarizzare solamente la cosa, rispetto ai terzi possessori, tali apparenti al 1° gennaio 1866?

Quindi la maggioranza della Giunta accolse la proposta ministeriale; la minoranza invece voleva sostituire la proroga del termine all'abrogazione.

Diverse petizioni ci vennero presentate, delle quali appena occorre far parola, giacchè le loro istanze sono accolte nello schema di legge che vi è sottoposto. Di una però occorre l'intrattenersi sia per la conclusione sua diversa e più ardita, sia per la qualità eminentissima delle persone che la indirizzano: gli avvocati cioè del foro napoletano.

Dessi reclamano contro gli articoli 38 e 41 delle disposizioni transitorie, pur convenendo nei benefici effetti del principio della pubblicità e della specialità elevata a base del nuovo sistema ipotecario, impugnano

detti articoli transitorii perchè fan retroagire la legge comune e distruggono le ipoteche già iscritte; per queste accettano il principio della *pubblicità*, ma non quello della *specialità*, per ottenere la quale, si esige, secondo loro, ricerche lunghissime, dispendio eccessivo. Dessi raccomandano la seguente risoluzione: « che le iscrizioni attualmente esistenti non siano soggette a rettificazione alcuna e che debbano essere rinnovate nel termine stabilito dalle leggi anteriori nel modo conforme alla precedente iscrizione. »

La vostra Commissione però andò in senso direttamente contrario. Scopo precipuo del nostro Codice civile coll'adottare il principio della pubblicità e specialità delle ipoteche si fu quello di agevolare le istituzioni di credito fondiario ed agrario, sciogliere la proprietà immobiliare dai severchi vincoli, che invece di proteggerla riescono a scemarle valore, rendere più facili le contrattazioni sugl'immobili colla certezza del diritto acquistato. E forse il più insigne beneficio dell'attuale legislazione civile si è l'ordinamento stabile ed uno del sistema ipotecario, accomodato alla ragione dei tempi ed al progresso economico, che investe con forza operosa cotesta Italia ch'è pur nazione eminentemente agricola.

Troppe remore non debbono essere concesse per conseguire cotanto beneficio, e questo verrebbe di moltissimi anni differito ove venisse accolta la domanda di quegli uomini egregi.

Noi quindi vi raccomandiamo l'accettazione del disegno ministeriale che abbiamo voluto però rivestire di quella forma parcä e breviloqua che ci sembra carattere essenziale del linguaggio legislativo.

Ma onde raggiungere lo scopo, è mestiere il provvedere che la legge non sorta il suo effetto, quando i terzi avrebbero quesiti diritti che più non si potrebbero distruggere; locchè immancabilmente avverrebbe se nel caso concreto non si arrestasse l'effetto dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile, che dà forza obbligatoria alla legge solo nel decimo-quinto giorno dopo la sua pubblicazione. Da qui la necessità dell'articolo secondo.

Forse altre modificazioni si ponno apportare al regio decreto 30 novembre 1865, ma di esse la Giunta non fece suo studio onde non eccedere il proprio mandato.

CASTAGNOLA, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il termine di un biennio, fissato dal primo capoverso dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, per le nuove iscrizioni di privilegi e delle ipoteche indicati nel capoverso medesimo, è prorogato a tutto giugno 1868.

È abrogato il disposto del secondo capoverso dell'articolo 38 dello stesso decreto col quale, nei casi espressi nel capoverso medesimo, è ordinata una nuova iscrizione dei privilegi, delle ipoteche e delle prenotazioni contro i terzi possessori degli immobili gravati.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

5

Art. 1.

Il termine fissato dal primo capoverso dell'articolo 38, del regio decreto 30 novembre, numero 2606 è prorogato a tutto dicembre 1868.

Il disposto del secondo capoverso dello stesso articolo è abrogato.

Art. 2.

La presente legge sorte il suo effetto dal giorno della pubblicazione.

Art. 1.

*M. Iannini fissato dall'art. 38. del d. Decreto
30. Novembre 1865. n. 2606. sono prorogati
a tutto Dicembre 1868.*

*Fino a Dicembre 1868 è ammesso prorogato
il termine fissato dagli art. 37. e 38. del
medesimo d. Decreto.*

Art. 2.

*La presente legge sarà il suo effetto dal 31.
Dicembre 1868.*

Apposita lista fissa del 18. Dicembre 1868

P. P. P.

55

IL GUARDASIGILLI
Ministro Segretario di Stato
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI

Progetto di Legge

Per la proroga del Decreto di un Decreto Statuale
del primo Capovero dell'anno 34, e per l'abro-
gazione del secondo Capovero ^{Dal medesimo articolo} del Decreto 30 novembre
del 1863 contenente le disposizioni trasmettere
per l'attuazione del codice civile.



V

67

Signori

Vi è stato che di nuovo colui quale del
uso, al fine di agevolare le istituzioni
di credito fondario, e rendere più facile
la contrattazione sopra gli immobili colla
città del Brutto acquistato a costi più
rappetibili garantita dalla mia medesima;
non solo ha fatto a modo suo la
necessaria trasformazione, ma ha adottato
tutto come base del sistema. Però non
il principio aperto della pubblicità e
della specialità delle ipoteche.

E quindi questa una delle parti, in
 cui la nuova legislazione maggiormente
 differisce dalle precedenti, le leggi proprie
 d'andarsene per l'attuazione del ditt
 articolo susposto col n. Decreto del 30
 novembre 1864, che regge di sollempni
 gli effetti benefici dell'importante legge;
 ma il punto cui attenzione sarebbe
 stato etende a mezz'anno per un lungo
 periodo di anni, hanno imposto l'ademp
 pimento di nuove condizioni per la
 conservazione dei privilegi e delle ipoteche
 acquistate sotto le leggi antedette. Da quel
 punto hanno proceduto sotto articoli
 dell'annesso Decreto (dal 30 al 13), nell'
 intendimento che in breve tempo non
 si facessero più privilegi ed ipoteche antiche,
 e che venissero poste speciali per determinate
 regioni di Francia e per specifiche leggi.

giore di tali i privilegi o le ipotesi generali
ammesse dalla legge anzidetto.

ella la commissione incaricata del lavoro
di coordinamento del nuovo codice civile, e
di proporre le relazioni di proposte finali
sulla, per ammesso simo contratto che i
privilegi e le ipotesi del secondo dei
leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai
diritti ancora non esistiti, o per la cui
iscrizione composta ancora giusta le stesse
leggì un termine entro che cada per l'
anno del giorno dell'attuazione del nuovo
codice, dovessero essere inseriti entro il
detto anno per considerare il loro grado
divantaggio dei privilegi e delle ipotesi del
secondo le leggi anteriori fossero veritate
senza determinazione di alcuna somma
di danaro, o una specifica designa-
zione degli immobili, per pur ammesso
simo contratto che dovessero essere man-
tenuti inseriti entro un termine dall'
attuazione del nuovo codice, nelle forme
e colle indicazioni da esso prescritte.

essi si elevò una grave discussione
sulla proposta di estendere l'obbligo della
nuova tassazione alle ipotesi e ai pri-
vilegi, che non fossero inseriti anche
contro i diritti che al giorno dell'attuazione
del nuovo codice fossero preferiti degli im-
mobili gravati.

La proposta fu combattuta sulla considera-
zione che mentre si aveva concepito ad
imporre un peso gravoso ai creditori, non

N

Si raggiungesse per la legge che si adatta di am-
mir, una o più modifiche del crediti fondiari,
affinché tali leggi si potessero raggiungere,
sarebbe stato preferito che l'adattamento attuale
di rimanessere l'iscrizione contro i Dazi nel
caso d'ammortamento del fondo già detto già
seguito, o che fosse pur seguita prima
tutta l'attuazione del nuovo codice civile,
ma per essere ai trasferimenti che si
verifichino dopo l'attuazione del codice
medesimo; ~~potendo ad ogni momento es-~~
~~bire il diritto passaporto, sube~~ ^{per legge} ~~il~~ ^{che} preservere che nel caso di trasferimento
del fondo sotto l'impero del nuovo codice si
trovi, entro un anno od al più tardi
più o meno lungo dal trasferimento stesso,
nuovo inserimento di privilegio o di
indetta contro l'acquirente,
ma fu operato a questo punto che per
tal modo si denuncia a seguire il codice
civile che pur si vuole attuare, regolando
in maniera diversa da quella
in esso previsto i fatti connessi con
il suo impero. riguardo al quale tipo
grado che si sarebbe imposto ai crediti,
si aggiungerà, al tempo, che quelli
che essi i quali avranno ^{verso il debito} ⁺
nel novembre 1863, sarebbero stati già
dati, ma il fondo per esso avrà già
svolto il cambio, a prendere entro
breve periodo di tempo una nuova inscri-
zione contro il diritto passaporto, quando
che la precedente iscrizione per detto

⁺ contro
+ +

un'azione di somma e per specifica designazione
di cui si troverà conforme al deposito del nuovo
codice civile. Si aggiungerà infine che le
disposizioni trascurate già approvate dalla
Commissione, questa anche provvedute ad
interesse perché entro un tempo non
lungo dopo attuato completamente il nuovo
codice ipotassero, con molto vantaggio
e rimbalzi per i creditori, ogni delle favorevoli
e inapprezzibili condizioni fondiarie.

La proposta fu quindi seguita della com
missione approvata. ma il contatto che l'
informava fu assai debole nella disposizione
trascurata per l'attuazione del codice civile
nell'ultimo capoverso dell'articolo 38
del d. D. D. del 30 novembre 1863 fu et
tato quasi ignorante al giorno dell'attuazione
del nuovo codice gli immobili appartenenti
« nei libri cassari pagati agli credi o ad
« altri avanti causa del debitore, i privili
« giudicati e le prenotazioni che non
« sono rientrate contro i detti pagamenti, debiti
« e altri nuovamente rientrati anche quelli
« questi ultimi giusta l'articolo 3006 dello
« stesso codice, entro un termine dall'ap
« plicazione del medesimo, per conservare al
« loro grado. « L'obbligo della nuova legge
« ha però eccezione per le produzioni fiscali
« nelle quali colla legge dell' 8 luglio 1863
« era ordinata a tutti gli uguali 1861 una
« generale rinnovazione delle stesse di tutte
le magistrature, con obbligo di servire anche
contro i diritti pagamenti».

Il termine fatto dall'autore espresse
 dell'articolo 38 sopra riportato sta per cadere
 col corrente anno. Non solo la differenza che
 talvolta si incontrano per conoscere, tutti
 i due beni sottoposti al privilegio di ipoteca,
 non sono propriamente quando gli immo-
 bili sono propatti per successive trasfazioni
 in mano di più proprietari. Ricorre comunque
 difficile, dopo un lasso di molto anni, di
 stabilire il tempo da seguire dal titolo dell'
 ultimo proprietario a quello di alienazione
 del fondo fatto dal debitore originario.
 Però, se nell'intervento generale dei diritti
 e del credito fondiario, l'obbligo d'incassare
 anche contro il terzo proprietario per ogni
 ragionamento ingiusto, quando mancano
 fondamenta del cambiamento del possesso
 proprietario del fondo, si deve guardare
 all'incisione del privilegio o dell'ipoteca,
 ovvero alla rimozione dell'incisione
 medesima, per modo che l'incisione sia
 contro il terzo costituisca un pregiudizio
 a suffragio all'operazione principale ordi-
 nata dalle leggi d'incassare o di rimuovi-
 rare l'incisione, il detto obbligo di
 viene poi esorbitato per i crediti e
 manca di ragionevoli fondamenti giuridici.
 viene imposto per esto fatto della tra-
 fazione del fondo gravato da una ad
 altra proprietà.

Ma d'è che il codice civile, mentre ha
 stabilito negli articoli 1996 e 2000 che
 nel caso d'incisione rappresentanti di
 un defunto o di rimozione dell'

iscrizione originaria, con gli immobili già
titoli appartenono dai libri cassari, per
agli credi o ad altri avanti cassa del debito
tre, debba l'iscrizione essere fatta a
la successiva nel giorno stesso di quella
contro questo ultimo, non contiene più
alcuna disposizione che impone
l'obbligo di prendere al nuovo credito
nel solo fatto che l'immobile sia passato
ad un altro proprietario. Quindi si dicono
disposizioni trascurate per l'attuazione del
nuovo codice civile, stabilendo nel detto
caso l'obbligo della nuova iscrizione
contro i terzi, derivazione dai principi
conservati dal codice medesimo, ai
quali per la connivenza legale tra
l'antico e la nuova legge dovrebbe
necessariamente informarsi.

Si aggiunge che mentre pure le leggi
di convenienza o di vantaggio per crediti
fondiari al contempo della disposizione in
esame, come quanto meno fu operato
in senso della commissione incaricata di
proporre le disposizioni trascurate per
l'attuazione del codice civile, imponeva
in tutto la ~~esso~~ regole di convenienza o
di vantaggio per crediti fondiari protetti dagli
stessi in relazione al nuovo sistema giu-
dicario, in quanto lo stesso codice civile
aveva imposto l'obbligo di prendere
nuova iscrizione contro i terzi proprietari
degli immobili gravati, nel caso di tras-
ferimento dei medesimi che si verificasse.

66

sotto il suo ingiro. Ce' sono esempi, e' probabile
che l'obbligo della nuova iscrizione contro
il Dijo preparare, insieme soltanto in un
momento, si risolve principalmente in
~~una pessima~~^{permesso} incertezza nei crediti, al quale
non adempiamo noi, rimanendo nella pur
ditta del grado del privilegio o dell'ipoteca
lasciato concretato, perdita di grado, che
rispetto ai tempi equivale grosso alle
perdite dello stesso diritto di privilegio
o d'ipoteca.

Ufficio

~~Proprio modo ho l'onore di presentarvi
il vostro progetto d'legge, col quale
venero accolto e bregato il Signor Duca
ultimo capovirto dell'articolo 34
del R. Decreto 20 novembre 1883.
E' nostra fiducia che questo progetto
sia della giusta in considerazione
sopra esempio per la proposita altra
gente, e della ragione di urgentissima
che vi c'è di emanare il relativo
provvedimento, vorrà bene prendere
in esame il progetto medesimo e
concedergli favorevole il suo voto.~~

1. 618

61

Erano intitolamenti di "preposti" nella
materia, in parola collocato l'abrogazione
del decreto dal secondo capoverso dell'articolo
38 del menzionato decreto, cui appunto
stava per venire al contrario, suffragato
dal voto delle rappresentanze comunali e
provinciali, nelle quali si afferma in modo
categorico e preciso all'impossibilità di
adempiere nel termine stabilito al punto
del primo capoverso dello stesso articolo
38, in cui c'è stabilito che i privilegi
e le ipotesi inserite secondo le leggi
antidifensive sono determinate di
comune, o sono generali designazioni
di beni, devono essere nuovamente
iscritte con le indicazioni relative del caso,
cadendo così il punto un braccio dell'affir-
mazione del modellismo per conservare al
loro grado. Il braccio si congiunge colla
fine del corrente paragrafo.

Stava il paragrafo da fare al termine
di due anni concepito al fine di rendere
speciali per ragione di comune e per
determinazione di beni i privilegi e le
ipotesi generali acquisiti ed inseriti
nella maggior parte delle leggi anteriori; era
quindi sufficiente per poter adempire
allo richiesto operazione. Ma il fatto
è, stante ai reclami da ogni punto
inviazi al ministero, che le dette
operazioni si mancano incongruito per
maggior numero delle circoscrizioni; e da
avvenire probabilmente perché gli

interepato, o coloro che hanno l'obbligo di
le nuove leggi, non ne parlarono
che negli ultimi mesi del tempo che fu
sato.

Bisì, non si potrebbe qui appurare se
solamente l'apertissimo vigilante sia, non
dormiente sia, cura necessaria, per
lasciare che i negligenti esportassero
le conseguenze della propria colpa. E
non che le stesse leggi generali no
no le leggi anteriori sono le stesse
leggì e quelle giudicati. Ma, se le stesse
le propone di guardare ogni clausa dei
persone, la prima competenza giuris
prudente alle donne minorenni per
le istituzioni e le altre condizioni mili
moniali, ai minnari ed al loro mo
rali sui beni dei tutori di anime
ristretti a garantisce le loro libertà
fratelli pertanto di persone che con
della legge reputate ineguali di giu
ridere esse medesime ai propri tutto
refi, e per le quali possono provvedere
alle persone designate dalla legge
o dagli statuti speciali. Ed' è curioso
donna servente della maniera della
nuova legge, i magistrati li avver
che avevano l'obbligo di eseguire
sarebbe a colpire definitivamente
gli interepati che la legge vuole im
magine protogere e tutt'altre.

Per questo considerazioni ho l'idea
di presentarci l'antico schema di

61

biger, col quale si termina di un brevissimo
ffatto dal primo capoverso dell'articolo
36 decreto. Questo viene prorogato a
tutto l'anno 1883, e viene abrogato
il deposito del secondo capoverso dello
stesso articolo 36. E tutto ciò come dice
la Camera (segue come viene nella sezione
già trascritta).

Soggetto di legge

articolo unico

Il termine d'un brevissimo ffatto dal
primo capoverso dell'articolo 36 del
r. decreto 30 novembre 1883,
n. 2086, per le nuove legislazioni
dei privilegi e delle imposte intro-
dotte nel capoverso medesimo, è
prorogato a tutto l'anno 1883.

È abrogato il deposito del secondo
capoverso dell'articolo 36 dello
stesso decreto col quale, col quale
nei casi espressi nel capoverso me-
desimo, è ordinata una nuova
legge sulle imposte, con conto
che gli proprietari degli immobili
prorogato.

P
—

Progetto di legge

articolo unico

È abrogato il disposto dal secondo comma
del dell'articolo 38 del d. Decreto
30 novembre 1863 n. 2006, col quale
fu ordinata una nuova riscrizione dei pa-
vimenti delle strade e delle piazzette;
contro i tempi proposti degli improprietari
stati, nei casi espressi nel capoverso suc-
cessivo.

Il termine assegnato dal
capoverso dell'art. 38
del d. Decreto del 30 no-
vembre 1863, nn. 2606,
è prorogato a tutto
l'anno 1864.

L'ultimo capoverso del
detto articolo è abrogato.

11' 129.

Progetto di legge presentato dal
Ministero di Giustizia e delle Mura
(Dedicato d'ingegni alla nostra

Progetto di termini presentati per la riforma
delle circoscrizioni politiche dalla legge. 30.
Novembre 1865.

a Sua Signoranza del 6. Decembre 1867.

legg
Sua
sign
pres
R.P.
del

e le
al'
issu
di
imm
inv
un
con
col

che
gu
acc
sori
che
%

(Dedicato d'ingegni alla nostra R.P.A. da)

Signore

Duplicio è lo scopo del disegno di
legge presentato dal Guardasigilli il 6.
Dicembre 1867, del quale sto riconosciuto l'
uzenza; la proroga del termine portato dal
primo capoverso dell'art. 3^o del reale decreto
30 novembre 1865 n° 2606 e l'abrogazione
del secondo capoverso.

Giusta il primo capoverso i privilegi
e le ipoteche da secondo le leggi anteriori
all'attuazione del codice civile italiano, furono
scritte senza determinazione d'una somma
di danaro, e senza specifica designazione degli
immobili, devono essere nuovamente scritte colla
indicazione stabilita del nuovo codice entro
un biennio dall'attuazione del medesimo per
conservare il loro grado. Questo termine spira
col trentuno del volgente febbrajo Dicembre.

Sinonché, qualunque sia la ragione
che ora non giava l'indagare, si venne a
quello che ben poche non le nuove istruzioni
accese, nelle quali ~~non~~ determinate le
somme e specificati gli immobili
che assai maggiore ed antij rilevanza prima
la quantità di quelle che sono degne
d'essere presse così a ragion d'esempio alla
conservatoria delle ipoteche di Parma li
9 Dicembre 1867 erano state specificate ~~ben~~

vira tre mila ottocento iscrizioni ipotecarie,
ma ben undici mila assente.
Forse più erano ancora quelle che attendevano
il lavoro della specificazione; colpate a
delicati lavori in non più compiere l'
umana potenza nel giro di venti giorni.
Da qui a Signor una certa agitazione s'è
manifestata nel paese e da tutte part
sono reclami d'el Governo d'el
Parlamento, assunsi che trovarono in
~~moltissimi d'essi interpreti e tolleratori~~
appoggiati da moltissimi d'essi, onde
ottenere una proroga al termine fatale
e salvare tante parti della privata e
pur anche della pubblica fortuna da
un'irreparabile jattura.

Oppure poi in proposito molto
raggiamente il Guardasigilli che tra
le ipoteche che hanno mestieri d'essere
specificate quanto agli immobili, vi sono
le leggi le quali eran generali secondo
il concetto delle leggi anteriori, ora tuttavia
le leggi competono principalmente alle
donne maritate per la dot e le altre convenzioni
matrimoniali, ai minori d'età corp' mortali
ai beni dei tutori d'amministratori a
garantia dei loro diritti, tuttavi pertanto
di persone che in della legge reputate incapaci
di provvedere se stesse ai propri interessi
e per le quali devono provvedere altre persone,
teleché il danni derivanti dalla mancanza della
nuova legge verrebbe a colpire coloro che
la legge vuol maggiormente proteggere.
Tuttavia

Però la giunta fece buon
uso alla proposta ministeriale, ma
sembrandole troppo angusto il
termine d'un biennio per
compiere tanta massa di lavoro
vi sostituì quello d'un anno.

Saranno che ha riflettuto la vostra
commissione che col progetto anche per
un anno il termine fatale non provvedeva
in modo efficace all'intervento di quelle persone
privilegiate che pur si vole tutelate. Pur
troppo nella Disposizioni transitorie esiste
una lacuna che il provveduto leggezione deve
riempire. Chi si avrà la responsabilità di
specificare queste ipotesche generali? al
marito e al tutor, al ministratore? Ma il
tutor intercede non gli spingerà a farli
che volentieri, per loro marito, cosa nona?

Poiché tra un dovere morale ed un
interesse positivo non faticheremo di preferenza
al primo. Vi' efficace garanzia dove quindi
è pena importante.

E questa conclusione rimane avvalorata
dal consenso che informe gli antichi e
il moderno codice e che riceve la tangione nelle
loro disposizioni. Secondo il codice del
regno delle Due Sicilie, parte prima legge
civili per quanto le ipotesche a beneficio
dei minori, degli interdetti, delle mogli esistono
indipendentemente da qualunque esercizio (1) /1 art. 2021.
non obbligati i tutori a mariti a rendere pubbliche a far eseguire le istruzioni
di fare considerati appositi di
qualsiasi oggetto all'arresto personale (2) /2 art. 2022.
e l'operazione è imposte a
affidata al tutori curatori, al procuratore del

pe, i parenti, al notaio che rego¹
alla dotolo alle carriere notarili, al giudice
di concordari e al suo consigliere ~~del~~
intervenirenti al consiglio di famiglia ^{1/1}
Giusta il codice parmesano la notificazione dell'
ipoteca legale attribuita alla moglie doveva
essere fatta dal notaio che riceverà il contratto
di matrimonio e di questa attribuita alla persona
soggetta a tutela del consigliere del pretore
nel cui ufficio era registrata la tutela, ^{2/2}
sotto pena di danni e interezi ^{2/2} Secondo il
codice romano i contabili, gli appaltatori, gli impiegati
delle Stato, delle comunità e pubblici stabilimenti obbligati
alla malversatione patologica doveva far ricevere l'
ipoteca legale prima di essere ammesso al loro
ufficio, gli amministratori doveva vegliare all'
esecuzione di tali prescrizioni; l'ipoteca stata accreditata alla moglie
doveva essere da soltanto sotto pena del
pagamento delle dote perdute o da morte
a qualora minacciata una multa estendibile a
tre milie. La stessa pena era comminata ai
tutti, il consiglio di famiglia e specificamente il
giudice che lo presiedeva e il protettore venivano
incaricati di inviare uccelli l'iscrizione presso ^{3/3}
l'ipoteca legale spettante alla moglie che
era ricevuta per cura del marito e del notaio
che ha ricevuto l'atto. Questa spettante a
minori e agli interlocutori per cura del tutori,
del protettore e del consigliere che ha spedito alle
deliberazioni del consiglio di famiglia sotto
pena di danni e delle multe estendibile a
tre milie, la procuratore del tesoro veglierà all'
esecuzione di tali prescrizioni e più anche
richiederà l'iscrizione ^{4/4}

1/1 art. 2024
2/2

1/2 art. 2197-2198.
del c. parmesano
art. 2167-2169.

2/2

3/3 L'istituto non ha impo
non queste obbligazioni
ai soltanto alla pena di
multa estendibile a morte
sotto pena di morte ^{3/3}

1/3 art. 2191-2193

1/4 art. 2214-2215

1/5 art. 1982-1983
1984

III

9/1

Il progetto ministeriale porta in linea
l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 34.
Evidentemente inteso alla nostra coscienza,
~~dei grandi obblighi~~
Due grandi obblighi si oppongono a
che lo medesimo sia mantenuto. Dopo invano
tentata del concetto regolatore è una legge
transitoria e non raggiunge lo scopo cui si
prefissò.

Ecede la portata di una legge transitoria la
queste non deve aver altra mira se non di
replacere il pregiudizio dell'una all'altra legislazione, non
dei grandi deviazioni ~~dell'attuale che avranno~~
dei principi che animano quella seconda legislazione
alla quale i vigliani adattare i fatti compiuti sotto
l'imperio della prima. Ora secondo gli articoli

1996 e 2006 del codice italiano l'
obbligo di ricevere notizie gli eredi o altri aventi
causa del debitore, potenti o verifiche, quando grande
il tempo nel caso di iscrizione ^{sopra} ~~degli~~ beni di
un defunto, di rinnovazione dell'iscrizione originaria,
gli immobili ipotecati appartenenti alla libra censuale
poter agli eredi o altri aventi causa del debitore.

È quindi un'operazione innanzitutto accuparia diffusa
la stessa non è prescritta tutte le volte che
della libra censuale appare il trasferimento dei
beni, ma solo quando questa circostanza sia
appariscente al tempo o no indietro, ma il
pregiudizio Decreto del 30 novembre 18665, convertito
nella obbligazione accuparia in principale -
la prescrizione per semplice fatto che al giorno delle
attitudini del nuovo codice appaiano la volontà dei
beni da libri censuali.

Ma questo onore granissimo che si
imposte ai creditori non raggiunge lo scopo di
comprendere tutto quanto fatto nella medesima e
ad ogni caso di trasferimenti varrà impedito.

obbligazione di ricevere nuovamente l'ipoteca entro il termine prefissato teleo gli statuti ipotecari, fermo estremamente lo specchio delle stime censuarie, altrui potranno strappare immediatamente i creditori a queste operazioni, onde ottenerne tutti il ~~risultato~~ risultato anche per le ipoteche anteriori, come si è fatto per la specialità delle ipoteche pubblicate delle ipoteche dovendo ~~quindi~~ prima a periodo più breve tutte le ipoteche generali di credito. Ma il Codice ci ha voluto imporre un per i costanti esorbitante ai creditori; ~~dopo i suoi esempi~~; moderni legislatori hanno pensato che nell'interpretazione generale del termine e del credito fondiario bastava d'impostare un esatto limite previsto dallo art. 1996. e 2006. Del che questa conseguenza che le ~~isogno~~ ipoteche non indicheranno ma c'è poi mai con sufficiente certezza l'attuale prefissazione del fondo, mentre per le spese di un trentennio, più giusta ne scorrere dell' ~~esiguo~~ alla rinnovazione il medesimo, non deve essere nella stessa indicata. E allora mentre i comuni sempre cercano divaricarsi tra le apparenze dei libri censuarie e le risultanze delle note ipotecarie perché tante fatiche sono registrate solamente da cosa rispetto ai terzi preposti tel appartenenti al prima gennaio 1866?

~~La maggioranza quindi detta~~
Quindi la maggioranza della giunta accolta la proposta ministeriale, la minoranza invece volle sostituirla da prumo del termine all'abrogazione.

Divenne perciò i vennero presentate delle quali appena ovvero furono giudicate le loro istanze sono avute nello schema di legge che vi è sottoposte. Divenne perciò occorre intrattenersi sia per la conclusione sia per la

*/in cui si trasferisce
mentre*

IV

più ondata sia per la
qualità eminente delle persone
che la indirizzano: più avanti visi
del suo rappresentante.

63

4) *Uscita*

Dei reclamano contro gli
articoli 34 e 41 della Disposizioni transitorie, pur
convenendo nei benefici effetti del principio della
pubblicità e della specialità elevata a base del
nuovo sistema ipotecario impongono dello articolo
transitorio ~~perché~~ fin retroagire la legge comune
e distruggono le ipoteche già scritte; per questa
accettano il principio della pubblicità ma
non quello della specialità, per ottenere la quale,
e' insieme, secondo loro, rischia lunghezze, dispendio
e curia: Dei raccomandano la seguente risoluzione
che le norme in attualmente esistenti non
vengano oggetto a rettificazione alcuna e che
debbono essere rinnovate nel termine stabilito
della legge anteriore nel modo e forma alla precedente
"nuova".

In vista comunque perciò in
senso direttamente contrario. Sopra preciso del
nostro codice civile sì dottare il principio della
pubblicità e specialità delle ipoteche;
fi quello di agevolare le istituzioni di credito
fondiarie e agrarie, sia pure la proprietà immobiliare
de sovratti vinisti, che invece di proteggere riservano
a somme valore, rendere più facile le
contrattazioni sugli immobili con vantaggio del
diritto acquistato e forse il più insigne beneficio
dell'attuale legislazione civile è l'ordinamento stabile
di uno del sistema ipotecario, accomodato alla
regione de tempi e del progresso economico che
investe un forte opero intero Italia si
è fatta pur regione eminentemente agricola.

N^o 122

Copie remesse non debbono essere concesse per conseguire certi benefici
questi venrebbero di molto più ampiamente.
we venire accettate la domanda di quegli uomini
eque

Commissioni A

Chiaveg, San Donnino

Ferraria - Sanattone

Corrado - Melchiorre

Salvoni - Castagnola

Mazzarella

presentato il 12

Ottobre

No' quindi vi raccomandiamo l'accettazione
del disegno ministeriale che abbiam voluto per
investire di quella forma parca e brevile qua che
è sembra esserle spiegata del linguaggio legislativo.

fora altra modificazione li possa appuntesse
al Regio Decreto 30 novembre 1865. in cui si fa
le giuste non fia suo studio onde non
essere di ~~scaduto~~ ^{proprio} mandato

Castagnola V. Felz

Castagnola

Il termine fissato dal primo capoverso
dell' art. 36. del Regio Decreto 30
novembre n° 2.006. è prorogato a tutto
Dicembre 1866

Il disposto del secondo capoverso dell'
stesso articolo è abrogato.

(67)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d'Italia

O Il Ministro Guardasigilli è autorizzato a presentare al Parlamento un Progetto di Legge per abrogare il disposto dal secondo capoverso dell'Articolo 38 del Nostro Decreto 30 Novembre 1865 N° 2606, concernente le nuove iscrizioni da farsi contro i terzi possessori, dei privilegi delle ipoteche e delle prenotazioni iscritte sotto le leggi anteriori al Codice Civile del Regno, ed a sostenerne la discussione.

Dato a Pinerolo, 5 Dicembre 1867.

Firmato, Vittorio Emanuele.

Controfirmato - Mari.

Ov Per copia conforme
Ov Direttore Capo di Divisione

Jacarone